

più tali però quando si gioca sulla pelle delle persone — finzioni giuridiche! Diciamo che si è di fronte al reato di concussione quando è stata provata un'effettiva, determinata e precisa condotta con la quale si è costretto o indotto taluno a commettere un reato. E sfido chiunque a trovare in queste carte processuali un cenno che non sia, da parte dello stesso De Mico, di perfetta adesione e connivenza, di perfetta agevolezza nel trattare, nell'avvicinarsi ai soggetti che egli accusa.

Ed allora, avviandomi rapidissimamente alla conclusione, signor Presidente, ritorno al discorso in ordine alla riunione dei procedimenti. Si è detto, in maniera molto appropriata: badate che questo non è un principio assoluto nel nostro ordinamento perché anche in tema di reati a concorso necessario, come potrebbe essere la concussione c'è... (*Commenti*) Volevo chiaramente dire corruzione.

CARLO TASSI. Sono i tuoi colleghi.

IGNAZIO MARCELLO GALLO. Amici miei, sono cose troppo serie per scherzare sul destino di persone umane, soprattutto quando da questa parte si sono ascoltate tutte le vostre argomentazioni, non soltanto con attenzione, ma con il massimo rispetto. Chi parla vi sta dimostrando che ha udito ed ha fatto tesoro delle vostre considerazioni.

CARLO TASSI. Sono colleghi democristiani!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, per piacere non disturbi.

CARLO TASSI. Precisavo soltanto.

IGNAZIO MARCELLO GALLO. Chiedo scusa. Volevo comunque dire corruzione.

Si è osservato che ci sono ipotesi in cui viene meno il principio dell'attrazione e si è esemplificato con la separazione di procedimenti nel caso di delitto compiuto, in

regime di concorso di persone, tra un soggetto che abbia compiuto i diciotto anni e chi sia minore. Certo, ma in questo caso, onorevoli colleghi, esiste una norma precisa la quale dispone che, in ipotesi di concorso, si operi la separazione proprio perché il minore deve essere giudicato da un giudice che è speciale *ratione subiecti*. Ora, la particolare forma di giustizia che riguarda coloro che sono investiti di funzioni ministeriali, come tutta la dottrina concorda nel ritenere — mi richiamo a Mortati ed alla recentissima ultima edizione di *Giustizia costituzionale* di Gustavo Zagrebelsky —, non è data da una *ratione subiecti* ma da una *ratione materiae*.

In altri termini, quello che conta è la natura ministeriale del reato che è stato compiuto e non la pura e semplice qualifica di un soggetto come tale.

Ed allora, a prescindere dalla considerazione che manca una norma espressa, così come invece è nel caso del minore che compie un reato in concorso con un soggetto maggiore di età, proprio per la diversità della *ratio* che sta alla base dell'una e dell'altra fattispecie, dobbiamo dire che il richiamo non ha valore agli effetti della problematica che qui noi dobbiamo porci; problematica che — lo ripeto — si fonde nella necessità di ordine sostanziale di arrivare ad un giudizio unitario e nella necessità di ordine probatorio di scandagliare un unico fatto (il fatto di corruzione) dai due angoli visuali, che sono rappresentati rispettivamente dalla condotta dell'uno e dell'altro dei soggetti che vengono in contatto tra loro.

Detto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo sottolineare che, attraverso questa integrazione del procedimento, con riferimento ai soggetti laici, attuiamo anche un momento di grande garanzia. Non c'è dubbio, infatti, che quando si discute di un delitto come la corruzione e si ha presente puramente e semplicemente uno dei soggetti attivi di questo delitto e non l'altro, si viene però in definitiva a discutere anche di una persona la quale non ha assolutamente *os ad loquendum* nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1988

procedimento in questione. Tant'è che siamo davanti a soggetti che non hanno finora ricevuto ancora una precisa contestazione avente ad oggetto il delitto del quale, in buona sostanza, risultano — non so come dire — non indiziati, non imputati, diciamo prevenuti.

A questo riguardo c'è un'altra moralità di ordine generale che a me sembra si imponga a questa Assemblea. Noi stiamo attendendo ad un compito di rinnovamento degli istituti della giustizia penale che scende molto nel profondo e tende ad assicurare garanzie prima assenti nel nostro sistema legislativo. Sarebbe molto triste e darebbe una pessima impressione di interpretazione autentica da parte del legislatore procedere con disinvoltura nella interpretazione e, peggio ancora nell'applicazione di norme che assicurano garanzie.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore, Gallo che ha ancora tre minuti a sua disposizione.

IGNAZIO MARCELLO GALLO. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente.

C'è poi finalmente il discorso del rispetto della volontà referendaria (ma dopo le cose dette in maniera così limpida da Mauro Mellini non voglio assolutamente indugiare su questo argomento) che si attua restituendo questa materia alla cognizione del magistrato ordinario, che può costituire il punto fermo, invocato da tante parti, rappresentato da istituti che bene o male (forse qualche volta più male che bene) sono stati fatti oggetto di critica.

Noi dobbiamo compiere quello che è un passaggio necessitato da concrete esigenze processuali, ma altresì giustificato da una ragione di ordine superiore rappresentata dal definitivo tramonto di un sistema, per segnare l'avvento di un altro.

Per concludere, vorrei dire che alla base della decisione di archiviazione, consentita a questa Assemblea, vi è l'infondatezza manifesta della *notitia criminis* che deriva dall'assoluta mancanza di prove

circa la commissione e la sussistenza del fatto oggetto di imputazione.

Così come risulta dalle considerazioni puntualmente svolte dal relatore di minoranza, Antonio Andò, e dal relatore per la maggioranza, Santoro, mi pare che questa sia tipicamente la situazione dell'onorevole Vittorino Colombo, nei cui confronti non soltanto c'è un difetto di qualifica al momento dei fatti contestati, ma manca ogni prova. Ricordiamo, tra l'altro, che egli non risulta nemmeno intestatario di una delle sigle di quel famoso tabulato cui ho fatto riferimento e al quale — non mi voglio qui contraddire — continuo a pensare sempre con ogni fondata, possibile, immaginabile diffidenza (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 9 di domani, con il seguito della discussione.

La seduta è sospesa alle 21,25 di martedì 25 ottobre 1988.

La seduta, sospesa alle 21,25 di martedì 25 ottobre 1988, è ripresa alle 9,10 di mercoledì 26 ottobre 1988.

Prosegue la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, presentata ai sensi dell'articolo 21 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 513/X (atti relativi ad appalti per l'esecuzione di opere nel settore dell'edilizia pubblica).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vittorino Colombo. Ne ha facoltà.

VITTORINO COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima volta dal lontano maggio 1958, cioè dopo più di 30 anni di attività parlamentare, che mi trovo in difficoltà a prendere la parola in una seduta parlamentare. A Palazzo Ma-

dama e qui a Montecitorio sono intervenuto tantissime volte, su temi di politica generale, su temi specifici, come parlamentare ed anche come ministro. Ho avuto anche l'onore di presiedere e guidare una delle Assemblee, il Senato della Repubblica, dopo l'improvvisa morte del compianto Presidente Tommaso Morlino nel 1983.

Mi trovo in difficoltà oggi, perché mi devo giustificare, devo difendere il mio operato di ministro, cioè il mio operato nell'esercizio della funzione pubblica. È un fatto, questo, una situazione che mi ha enormemente turbato e che certamente lascerà un segno nella mia vita di parlamentare, di cittadino e di uomo. Ecco perché oggi mi sarebbe più facile non parlare che parlare.

Onorevoli colleghi, la mia estraneità ai fatti di cui al procedimento in esame risulta dalla conclusione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa che, nella seduta del 20 luglio, ha proposto al Parlamento in seduta comune, con il voto unanime dei commissari presenti, l'archiviazione del predetto procedimento, ritenendo la *notitia criminis* manifestamente infondata.

Tale conclusione è raccolta nella pregevole relazione dell'onorevole Santoro — che ringrazio in modo particolare — e ad essa faccio riferimento. Ricordo che tale relazione è stata votata dai colleghi dei seguenti gruppi: repubblicano (relatore per la maggioranza Santoro), socialista, comunista, di democrazia proletaria e del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Le stesse valutazioni sono presenti anche nella relazione di minoranza del senatore Antonio Andò, della mia parte politica, e sono emerse in diversi interventi resi in aula durante la giornata di ieri. Ricordo, in particolare, quelli dell'onorevole Buffoni, del senatore Covi, dell'onorevole Battistuzzi e l'ultimo, del collega senatore Gallo.

Provo un grande rispetto anche per coloro che hanno sostenuto in Commissione e in questa sede tesi differenziate. Lo hanno fatto sempre con grande lealtà, e

di questo voglio dare atto in modo esplicito.

Anche la magistratura amministrativa, la Corte dei conti, nel suo recente intervento nella vicenda, non rileva alcuna responsabilità a mio carico.

Per tutto questo, onorevoli colleghi, nutro fiducia che il Parlamento convocato in seduta comune faccia proprie queste conclusioni già espresse in Commissione per i procedimenti d'accusa. Sarà per me la fine di una dolorosa pagina della mia lunga vita politica e la ripresa, con rinnovata energia, del difficile, a volte faticoso, ma sempre esaltante, impegno politico al servizio del paese (*Applausi dei parlamentari della DC — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Darida. Ne ha facoltà.

CLELIO DARIDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con profonda amarezza, nella quale confluiscono valutazioni e sentimenti diversi, personali, politici, etici, morali, è con comprensibile, profonda amarezza — ripeto — che prendo oggi la parola in quest'aula, alla vigilia di un voto che indirettamente o direttamente investe la mia personale onorabilità ed i miei 42 anni di impegno politico.

Oltre che con tanta amarezza, prendo la parola con grande determinazione, frutto da un lato di un'assoluta tranquillità di coscienza e di un'intima serenità, dall'altro della consapevolezza del diritto e del dovere che compete a ciascuno di noi di operare nella giustizia e di ristabilire la verità nel foro interno e davanti agli uomini.

L'accusa che mi si rivolge riguarda la mia reputazione, cioè il mio rapporto con gli altri, quel rapporto di fiducia costruito, ritengo, non su immagini caduche, ma sulle opere; quel rapporto di fiducia al quale, confortato da vasti consensi, ho uniformato il mio impegno di servizio nella pubblica amministrazione come amministratore di aziende, come consigliere ed assessore comunale, come

deputato, come sindaco di Roma, come sottosegretario e come ministro della Repubblica.

Questo richiamo al mio lungo *curriculum* politico e al modo in cui ho cercato di assolvere alle mie funzioni di servizio non è e non vuole essere una semplice e legittima affermazione di orgoglio personale, ma vuole porre un problema più generale sul piano personale e sul piano politico.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

CLELIO DARIDA. In una nota inviata a tutti gli onorevoli colleghi ho cercato di ricostruire in modo puntuale e preciso, e soprattutto in spirito di giustizia e di verità, i fatti essenziali della vicenda che mi riguarda, e sulla base dei quali il Parlamento è chiamato ad esprimere il suo giudizio. Questa nota contiene non valutazioni mie, onorevoli colleghi, ma riscontri oggettivi. Direi che quasi è stata interamente scritta dalla persona che mi accusa, dalle sue deposizioni, dalle sue contraddizioni, dal suo *computer*.

Del resto, dalle relazioni che ho letto e dal dibattito che ho seguito non è emersa in sostanza alcuna confutazione delle argomentazioni esposte nella mia memoria; anzi, dalla lettura degli ordini del giorno relativi alla messa in stato d'accusa emerge che non solo non vi sono citate le prove (ma questo era già evidente), ma nemmeno gli addebiti specifici previsti dal codice per il caso di corruzione.

Fatte queste brevi considerazioni, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, faccio una richiesta esplicita, aderendo agli interventi che qui hanno svolto autorevoli parlamentari, in conformità al voto popolare abrogativo, mediante il referendum, della giustizia cosiddetta politica e del cosiddetto foro privilegiato per i ministri, e in conformità ancora al voto dei due rami del Parlamento sulla nuova legge costituzionale sul procedimento d'accusa: chiedo di essere giudicato,

come ogni altro cittadino, dalla magistratura ordinaria.

Nel dibattito che finora si è svolto questa via è stata individuata con due altri elementi oggettivi, che non posso trascurare. Il primo è l'incomprensibile separazione tra ministri e laici operata a maggioranza dalla Commissione per i procedimenti d'accusa. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, condivido tutto quello che in materia e con eccellente puntualità hanno detto il senatore Gallo, il senatore Andò e l'onorevole Mellini, ma il diritto è innanzitutto logica aderenza alla realtà. Come si può pensare seriamente che vi possano essere in materia giudizi differenti ed eventuali pronunciamenti diversi? Questo unico giudizio, signor Presidente, onorevoli colleghi, non può che avere come soggetto il magistrato ordinario.

Il secondo elemento oggettivo è quello dell'insufficienza e incompletezza dell'indagine. In proposito non voglio riferirmi alle istanze istruttorie formulate dai miei difensori e puntualmente respinte o lasciate in non cale. Non voglio nemmeno riferirmi a quello che hanno detto in Commissione autorevoli colleghi, ma citerò quanto ha esposto il relatore per la maggioranza, onorevole Santoro, il quale non solo ha sostanzialmente richiesto (pagine 14 e 15 della sua relazione), primo tra gli altri, ulteriori indagini, ma ha invitato il Parlamento a pronunciarsi in questo senso (pagina 14).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente non entro nel merito della questione. Concludo il mio intervento ribadendo la mia personale serenità, ma anche la richiesta di essere giudicato, come ho detto, cittadino tra i cittadini, come ogni altro cittadino italiano, di fronte a quello che politicamente e socialmente, al di là di ogni interpretazione strettamente formale, è ormai il mio giudice naturale.

Ritengo infine, che al di là di ogni considerazione circa la mia persona e gli altri colleghi sottoposti alla vostra valutazione, questo sia il modo migliore, più limpido e più realistico nel quale il Parlamento ita-

liano possa chiudere la pagina di una giustizia diseguale (*Applausi dei parlamentari della DC — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Pollice, che ne ha fatto richiesta per fornire alcuni chiarimenti.

GUIDO POLLICE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, siamo ormai alla conclusione di questa vicenda; prova ne sia che alcune forze politiche (precisamente la democrazia cristiana, il partito socialista e, guarda caso, il partito socialdemocratico) hanno presentato un documento conclusivo sulla questione.

Non so se la procedura consentirà a qualche collega del mio gruppo di prendere successivamente la parola per dichiarazioni di voto. Io intendo in questa sede intervenire solo per replicare brevemente in ordine alle questioni sollevate durante il dibattito, soprattutto da parte dei colleghi democristiani. Costoro hanno posto l'esigenza di integrare le indagini esperite dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in quanto sarebbero sopraggiunti elementi nuovi, cioè la lettera scritta dal latitante Di Palma, che fa il nome di colui che sarebbe stato il percettore di alcuni versamenti del De Mico, e la memoria della signora Alpi vertente su altri versamenti, sempre effettuati dal De Mico.

Signor Presidente, non comprendo come questi elementi possano indurci a riaprire le indagini già esperite con scrupolo. La lettera di Di Palma è una conferma delle accuse formulate.

CARLO TASSI. Nemmeno indispensabile!

GUIDO POLLICE, *Relatore di minoranza*. La lettera di Di Palma è una conferma dei dati contenuti nel *computer*. La lettera di Di Palma è una confessione rispetto al tentativo di insabbiamento che si voleva

porre in essere. A parte il fatto che nel momento in cui è scappato il Di Palma ha confermato le sue responsabilità, proprio con la sua lettera egli sostiene tutto l'impianto accusatorio.

Vorrei ricordare a qualche collega disattento che non ha letto gli atti (a disposizione di tutti i parlamentari) e che non ha seguito il dibattito, a qualche avvocato di difesa, come se ne sono sentiti ieri, che il Di Palma aveva legami e collegamenti con il partito socialdemocratico: Di Palma membro del comitato centrale del partito socialdemocratico, Di Palma socio in affari di Nicolazzi, Di Palma socio in affari con Poscio, Di Palma socio in affari nel meccanismo che ha regolato la vita del partito socialdemocratico, per cui non vi è alcun bisogno di un supplemento di indagine. I documenti sono più che sufficienti: sarebbe bastato leggerli.

Lo stesso discorso vale per la signora Alpi la quale, una volta venuta a conoscenza del fatto che era in corso un'indagine, si è presentata al magistrato, riconoscendo addirittura di aver ricevuto un versamento. Non si deve quindi svolgere alcuna indagine su presunti versamenti dello stesso De Mico alla signora Alpi.

Vorrei ricordare che sulla questione della signora Alpi sarebbe bastato leggere un capitolo del materiale fornitoci dal giudice, relativo al comune di San Donato, che potremmo definire il comune italiano a più alto tasso di «tangentocrazia». In quello stesso comune, infatti, oltre alla signora Luisella Alpi del PSDI, vi è un altro signore (sempre del PSDI), tale Franco Dell'Acqua, e ancora un altro signore indipendente, un certo Gaetano Spadari, inquisiti già dai giudici di Genova e successivamente da quelli di Milano. Questi signori infatti sono i destinatari di *tranches* di tangenti susseguitesesi a più riprese.

Questo dovrebbe essere sufficiente per sostenere che non vi è necessità di indagare ulteriormente sulla signora Alpi, la quale aveva chiesto al PSDI soldi che poi sono venuti invece da De Mico.

Sulla storia delle tre tavolette, sul tavolo da gioco, sul modo con il quale si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1988

scambiavano le operazioni, si potrebbe disquisire per molte ore, ma credo non sia il caso. Per quanto riguarda Di Palma, e sempre più in basso fino alla Alpi, si trattava di un sistema perfetto, dove le «buste», le tangenti, i soldi arrivavano grazie a un meccanismo ben oliato....

CARLO TASSI. Collaudato!

GUIDO POLLICE, *Relatore di minoranza*... collaudato, perché versare denaro era un fatto naturale. Si sostiene che vi sia stato un regalo da parte di De Mico al partito socialdemocratico. Ma vi immaginate, nell'anno di grazia 1987, un signore — che, guarda caso, è il destinatario delle più grandi opere pubbliche carcerarie di questo paese, capofila delle opere murarie per le ferrovie dello Stato, di passanti ferroviari, di stazioni della metropolitana — che fa un regalo, fa una sottoscrizione di 2 miliardi a favore del partito socialdemocratico perché.... gli è simpatico? Anzi, sembra addirittura che il signor De Mico non abbia neanche la minima simpatia nei confronti di quel partito!

Ma, a parte questo, ve lo immaginate questo imprevedibile munifico che regala 2 miliardi, perché così ha deciso tentando in questo modo di sottrarre al giudizio politico il partito socialdemocratico (e invece, a mio giudizio, aumentando in tal modo le responsabilità del partito socialdemocratico e del suo segretario Nicolazzi)?

La vicenda intorno alla quale ha ruotato l'intervento del collega Gallo, per esempio, rischia di essere poco credibile, anche quando si chiama in causa il nuovo personaggio, cioè l'ex onorevole Cuojati, che sarebbe il destinatario del versamento del signor De Mico. Ebbene, colleghi, il segretario amministrativo del partito socialdemocratico Cuojati si trova nel famoso *floppy disk*. Vi è infatti una sigla «T3Q», decodificata, dai giudici di Genova e da quelli di Milano. Cuojati è già stato destinatario non di un'altra *tranche*, ma di molti versamenti; ritroviamo infatti il suo nome a più riprese. È chiaro che i

giudici di Genova in un primo tempo avevano individuato le responsabilità principali; in seguito l'inchiesta è passata ai giudici di Milano, che nel rinvio a giudizio individuano Cuojati.

Quindi, quali fatti nuovi vi sono? Non vi è alcun fatto nuovo! Siamo in presenza di vecchie vicende già esaminate, di persone già inquisite ed individuate! Ecco perché non regge la tesi sostenuta dall'insigne giurista, professor Gallo.

Se mi permettete, non regge neanche l'altra ipotesi emersa dal dibattito: quella legata al fatto che sarebbe necessario rinviare al giudizio naturale gli atti del procedimento poiché il popolo italiano, nel frattempo, si è espresso attraverso un referendum. Questo è vero, ma è anche vero che la normativa predisposta ed approvata dal Parlamento, nei mesi scorsi entrerà in vigore il 15 gennaio e che fino a quella data esiste un vuoto normativo all'interno del quale ha vigore soltanto la legge attualmente esistente!

Io provo a questo punto a configurare uno scenario che veda protagonista la nostra parte politica, ma anche i federalisti europei e tutti colori che non sono stati fino in fondo soddisfatti dalla nuova normativa varata dal Parlamento, che modifica i poteri della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa. Ebbene, supponiamo che da parte nostra vengano raccolte le firme necessarie per un nuovo referendum e che, proprio per questo, si blocchi l'*iter* della legge, che pertanto non entrerebbe in vigore. Mi sorregge in questa mia supposizione il professor Elia, noto ed insigne giurista (certo molto più di me): io ritengo che in tale evenienza saremmo in presenza di un non giudizio, del vuoto assoluto. Se noi, insieme con i radicali e con altre forze politiche che hanno detto «no» alla legge approvata dal Parlamento, tentassimo di bloccarla raccogliendo le firme per un nuovo referendum, quale rinvio al giudice naturale sarebbe possibile? A quale giudice naturale? La realtà è che non sarebbe ipotizzabile alcun rinvio al giudice naturale!

È evidente che siamo in presenza di un grande «papocchio», se mi consentite

l'espressione. In realtà, la questione è molto semplice e lineare: non si tratta di sottrarre — come ha detto poco fa l'ex ministro Darida — chicchessia al giudice naturale, ma di assegnare il procedimento all'unico giudice naturale esistente: all'Alta corte, che potrebbe e dovrebbe decidere di conseguenza.

Onorevoli colleghi, se mi permettete un passaggio molto crudo del mio intervento, debbo rilevare che in realtà quello cui ho fatto riferimento è un atteggiamento da cialtroni! Cialtroni!

Ieri ho ascoltato in quest'aula qualche collega che ha sostenuto che nel codice penale esisterebbe un nuovo articolo: il buon senso! Ormai non vi sono più riferimenti puntuali alle questioni precise ed agli articoli reali del codice penale: ho sentito, infatti, il collega Labriola ed il collega Martinazzoli, fini giuristi, perché tali sono, fare riferimento, in mancanza di validi argomenti al loro arco, al buon senso invece che ad un preciso articolo del codice penale.

Vi rendete conto? Quando non ci sorregge più neanche il diritto si passa alla filosofia! Anzi, in questo caso neanche alla filosofia, ma alle parole al vento. Chissà perché il buon senso, poi, non lo si usa quando sarebbe necessario!

Questa sì che è giustizia diseguale, poiché è giustizia politica!

Nel momento in cui si scelgono punti di riferimento che non hanno nulla a che fare con il diritto e ci si avvale della maggioranza parlamentare si pone in essere una giustizia diseguale! Così come giustizia diseguale è quanto è accaduto ieri non in quest'aula (in cui poche persone sono intervenute e sono state attente) ma fuori. Nessuno mi impedirà di essere convinto — scusate anche in questo caso la mia franchezza — che l'assoluzione di Nicolazzi e di Darida (perché di questo si tratta!) sia stata contrattata fuori di qui; soprattutto quella di Nicolazzi. La loro assoluzione è stata contrattata in cambio della confluenza dei socialdemocratici nel partito socialista! Sì, perché di questo si tratta! I rappresentanti del partito socialista all'interno della Commissione

parlamentare per i procedimenti d'accusa hanno votato per il rinvio a giudizio. Ma in questo momento, firmando il documento che ho detto, il partito socialista ha cambiato parere.

Altro che ricorso al popolo, compagni socialisti! Altro che ricorso alla giustizia ordinaria! Qui si tratta di patteggiamenti, si tratta di accordi sottobanco, di salvataggio, ma io dico anche di piccolo cabotaggio!

Ecco perché non regge la proposta che tra breve sarà sottoposta all'attenzione dei senatori e dei deputati. È una proposta che porta a casa tutto per coloro che in questi mesi hanno lavorato per insabbiare. È una proposta che, intanto, porta a casa — mi scuserà il collega Colombo — l'archiviazione per quanto lo concerne. Buon per lui, se vi è un giudizio del Parlamento che lo assolve, ma questa è certamente giustizia politica! Ed allora non si può andare da un banco all'altro a dire che l'una è giustizia politica e l'altra è giustizia ordinaria!

Si rinviano e si archiviano gli atti per l'ex ministro Colombo, utilizzando la giustizia politica. Benissimo! La si utilizzi, ma non si pensi di ricorrere alla giustizia ordinaria per gli altri! Ed invece è proprio così che si fa...

Questa è la chiave di lettura del documento della maggioranza, firmato da democristiani, socialisti e — guarda caso! — anche dai socialdemocratici, che avrebbero fatto meglio a non firmarlo.

Ecco perché, colleghi, la vicenda si chiude veramente in malo modo!

Colleghe, io spero che nelle ore che ci separano dalla chiusura — mi auguro parziale — di questa vicenda, vi siano ravvedimenti e soprattutto ripensamenti. Spero, altresì, che questo Parlamento in seduta comune non scriva e non consegni al popolo italiano un'altra brutta pagina della sua storia (*Applausi dei parlamentari di democrazia proletaria e del PCI*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Andò, che ne ha fatto richiesta per fornire alcuni chiarimenti.

Ricordo a lui e agli altri relatori che intendono intervenire che siamo in sede di replica; raccomando, quindi, loro di essere il più possibile concisi, anche perché nel prosieguo della seduta sono previste numerose votazioni.

ANTONIO ANDÒ, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, sarò molto stringato, anche perché, dopo il dibattito svoltosi ieri e dopo l'intervento del senatore Ignazio Marcello Gallo in chiusura di seduta — intervento che è stato sintesi fasciosa di dottrina giuridica e di eloquenza parlamentare — sono pochi i nuovi argomenti che stamane posso porre all'attenzione dei colleghi.

Aggiungo senz'altro poco sulla posizione del senatore Vittorino Colombo. Chi ha sostenuto, nel corso di tutta l'attività d'indagine della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, l'estraneità del senatore Colombo ai fatti, e tuttavia la necessità di continuare le indagini per chiarire, in ogni possibile risvolto, qualunque ipotesi di collegamento al caso, non può sottrarsi, ora che dobbiamo decidere sul rinvio a giudizio, al dovere morale di chiedere l'archiviazione del procedimento a lui relativo, così come per altro è stato fatto dalla stessa relazione per la maggioranza.

Gli assi portanti del ragionamento che abbiamo seguito — direi con una certa riconosciuta coerenza — in sede di lavoro di Commissione e che abbiamo ribadito (che ho ribadito, per quanto mi riguarda) ieri mattina, credo siano rimasti integri dopo il dibattito che si è svolto in quest'aula.

In sintesi estrema, nessuno ha affermato che le richieste istruttorie (le stesse disposte dall'autorità giudiziaria ordinaria nei procedimenti connessi) siano nel concreto inutili. I riscontri da noi richiesti sono gli accertamenti bancari e patrimoniali (e non mi sembra un argomento sostenibile quello che i riscontri bancari possono richiedere del tempo), la perizia sui *computers* (che non è vero sia stata effettuata) e la copia degli assegni in contestazione. Il primo di tali riscontri è

stato richiesto anche dal relatore per la maggioranza, la cui relazione per la verità appare, nella specie, ben strana, in quanto credo sia uno dei pochi casi di requisitoria per condanna, in cui, considerato lacunoso il tessuto probatorio, si richieda un supplemento di indagine.

Nessuno in quest'aula ha difeso il sistema della giustizia penale costituzionale. Nessuno ha detto — e se qualcuno vi ha accennato credo che l'espressione gli sia sfuggita — che gli adempimenti della Corte costituzionale possano avvenire entro il 15 gennaio del 1989. Mi riferisco alla costituzione del collegio d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati, alla nomina del giudice relatore, al compimento degli atti istruttori (che altrimenti, si dice, sarebbero di lungo momento), alla fissazione della data del dibattimento e al suo svolgimento, nonché, probabilmente, all'emissione della sentenza.

Questo è un motivo per il quale molto probabilmente il ricorso alla Corte costituzionale, oltre a suscitare tutte le riserve politiche e processuali che conosciamo, sarebbe anche inutile. Nessuno ha potuto sostenere che non esistano concrete ragioni, reali e sostanziali, di connessione e di intreccio tra le vicende che hanno interessato i ministri e le stesse vicende viste dal lato del corruttore e dei collaboratori dei ministri. Nessuno ha negato che il procedimento debba essere integrato nei confronti dei privati.

A questo punto, non si capisce perché si debba trasmettere in fretta alla Corte costituzionale un provvedimento, ancorché zoppo; a meno che tale ragionamento non comporti una sfiducia nel giudice ordinario, derivante dal fatto che egli è costretto ad osservare rigide regole procedurali, oppure, superando il precetto costituzionale della presunzione di innocenza, l'esigenza di considerare il carattere afflittivo, non già nella pena, bensì nella stessa messa in stato d'accusa.

Non credo che in questa occasione il Parlamento intenda derogare al presidio delle garanzie dei cittadini e della difesa, che costituiscono essenza della nostra civiltà del diritto e della stessa «religione»

della giustizia. Mi rendo conto che ci troviamo in un periodo particolare, caratterizzato da successione di norme, quindi da complessità giuridiche e processuali. Ritengo tuttavia che questa sia una importante stagione, nella quale tutti dovremmo sentire, anche in tale specifica occasione, il dovere e l'orgoglio della coerenza nell'essere protagonisti di una non secondaria pagina della riforma istituzionale (*Applausi dei parlamentari della DC*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Andò, di aver aderito al mio invito alla stringatezza.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Battello, che ne ha fatto richiesta per fornire alcuni chiarimenti.

NEREO BATTELLO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, non ho abusato del tempo ieri e non ne abuserò oggi.

PRESIDENTE. Senatore Battello, lei ieri ha usufruito di tutto il tempo a sua disposizione. Questa mattina la invito, come ho già fatto con i suoi colleghi, ad una maggiore stringatezza.

NEREO BATTELLO, Relatore di minoranza. La mia replica non sarà molto lunga, signor Presidente; mi limiterò, infatti, a quattro brevissime puntualizzazioni di fatto e a due considerazioni di carattere generale.

Le quattro puntualizzazioni di fatto riguardano la dialettica che si è sviluppata tra la tesi di difesa e la tesi di accusa; a questo fine, è necessario chiarire fino in fondo le questioni.

La difesa dell'onorevole Darida, evocata dagli interventi di alcuni colleghi, obietta che il *computer* è inattendibile per quanto riguarda le registrazioni dei pagamenti fatti in suo favore e sostiene che è particolarmente inattendibile la registrazione che riguarda l'inizio dei pagamenti, indicato alla data del 12 dicembre 1982, quando ancora il De Mico non poteva conoscere l'onorevole ministro.

Questa linea di difesa e questa precisazione sono infondate perché si basano sulla situazione esistente nel momento in cui si conoscevano soltanto i quattro «passi» firmati da Marinangeli. Quando i quattro «passi» sono diventati sedici ed è emerso che il primo risale al 16 settembre 1982, per poi proseguire con il 5 ottobre, il 14 ottobre, il 7 dicembre, il 14 dicembre, è apparso evidente che l'affermazione di infondatezza delle registrazioni del *computer* viene a cadere. In realtà, sin dal 16 settembre Marinangeli aveva concesso un «passi» al De Mico ed in questo contesto, come De Mico ha poi avuto occasione di puntualizzare, si inserisce il fatto della conoscenza con l'onorevole ministro. Quindi, per quanto riguarda tale punto, questa è la replica:

Passiamo alla seconda obiezione. Non si capisce perché i versamenti si siano conclusi con un pagamento di 175 milioni nella primavera-estate 1983, quando poi l'onorevole Darida, diventando ministro delle partecipazioni statali, assunse un incarico in relazione al quale avrebbe potuto ulteriormente favorire le attività del De Mico, soprattutto in relazione agli appalti Italstat e Italpost.

Anche in questo caso l'obiezione che formulo in sede di replica è molto precisa: non c'era nessun interesse da parte dell'imprenditore De Mico a continuare il pagamento, tant'è vero che lo stesso afferma (rinvio alla pagina 41 della mia relazione) che, pagati i 175 milioni, tenne ancora la partita in sospeso e poi ad esaurimento la contabilizzò e la chiuse. Non aveva infatti alcun interesse a continuare nei pagamenti fino alla concorrenza del miliardo richiesto perché in quel momento e sin dal 1980, quindi sin da tre anni prima, aveva in corso un rapporto con il professor Mazzani (il quale spendeva il nome del ministro Colombo) che gli assicurava di poter garantire interventi presso l'Italpost e l'Italstat in relazione agli appalti che l'imprenditore De Mico aveva ottenuto. Esistendo questo canale, non vi era alcun interesse per il De Mico di versare altri milioni, oltre la somma di 175 milioni già versata.

La terza obiezione riguarda il *computer*. Si afferma che le registrazioni in esso contenute sono inattendibili perché il *computer* stesso è stato sostituito nel 1984. È bensì vero e risulta dalle carte che nel 1984 il vecchio computer è stato sostituito con uno più moderno della Honeywell, ma è altrettanto vero (e lo dice Attorrese) che vi è stato un travaso di dati dal vecchio al nuovo *computer*, previa stampa della situazione del vecchio *computer* al novembre 1984. E lo stesso Attorrese, che era l'operatore del *computer* (rimando a pagina 25 della mia relazione), indica precisamente come sia possibile risalire anche ai periodi precedenti il 1984.

L'ultima puntualizzazione di fatto riguarda la circostanza che in seno alla commissione paritetica esistente al Ministero di grazia e giustizia le deliberazioni (presidente l'onorevole ministro) furono sempre adottate sulla base ed in conformità delle proposte della direzione generale degli istituti penitenziari. A questo fine nella memoria difensiva si allega la fotocopia del verbale della seduta del 9 maggio 1983. In realtà non è così. Nella nostra relazione (ma lo fa anche la procura generale della Corte dei conti nel suo atto di citazione) parliamo di difformità, proprio perché la deliberazione del 9 maggio è in difformità con l'originaria previsione della direzione degli istituti penitenziari del 26 marzo 1983.

Tale difformità riguarda sia gli stralci, che da otto passano a sei, sia le integrazioni, che da 145 miliardi passano a 155 miliardi. Queste sono le puntualizzazioni in fatto.

Per quanto riguarda la necessità di ulteriori indagini istruttorie, dico che è tuttora vigente, perché mai è stato oggetto di abrogazione, l'articolo 22, primo comma, della legge n. 20 del 1972, il quale testualmente affida alla Corte costituzionale, previa nomina di un istruttore, il compito, se lo ritiene necessario, di svolgere atti istruttori. Quindi, eventuali lacune istruttorie possono essere colmate in quella sede, in forza di questo articolo tuttora vigente.

Desidero a questo punto svolgere due

considerazioni finali di carattere generale. Nel dotto ed articolato intervento svolto ieri sera dal collega professor Gallo si è sviluppata ampiamente la tesi che in presenza di un reato plurisoggettivo, qual è la corruzione, non è possibile l'affidamento a giudici diversi di due *tranches* di questo stesso reato, che è ontologicamente e sostanzialmente unitario.

Di fronte all'esistenza nel nostro ordinamento di un articolo che rende ciò possibile nei processi tra maggiorenni e minorenni imputati di un unico reato, cosiddetto plurisoggettivo (concorso necessario), il professor Gallo ha obiettato che in quel caso vi è una norma che rende possibile la cosiddetta separazione.

Dico in questa sede (lo affermo molto sommessamente ma molto fermamente) che anche nel nostro caso vi è una norma che rende possibile ciò, ove lo si voglia. La norma è contenuta nell'articolo 27 della legge n. 20 del 1962, anch'esso tuttora vigente, il quale dice che la Corte costituzionale «può tuttavia, in ogni momento, ordinare la separazione». Comunque, la poca dottrina esistente in materia dopo le note vicende abrogative e sostitutive sostiene che questo potere di separazione (ma il termine a mio giudizio è improprio, perché non si può separare ciò che non è mai stato riunito) spetta anche la Parlamento in seduta comune, perché si tratta di principio inerente all'ordinamento.

Tutti questi discorsi in tanto reggono in quanto si ipotizzi la qualifica di corruzione; se invece, come noi riteniamo, a tale qualifica dovesse venir sostituita quella, più propria, di concussione, il problema non esisterebbe.

Giungo ora alla considerazione finale. Si è parlato di volontà referendaria da rispettare e, sotto questo profilo, si è detto che più congrua, più coerente e più conforme alla volontà referendaria sarebbe rinviare tutto al giudice ordinario, e cioè al giudice naturale.

A mio giudizio, la volontà referendaria si esprime soltanto nella intervenuta abrogazione degli articoli 1 e 8 della legge del 1978 che riguardavano — giusta-

mente — l'attività insabbiatrice della cosiddetta Commissione inquirente. Oggetto di referendum non sono state altre norme! Oggetto di referendum non sono stati, in particolare, né l'intervento del Parlamento in seduta comune, né le funzioni della Corte costituzionale, basate su legge costituzionale che notoriamente non può costituire oggetto di referendum!

Quindi, «per la contraddizione che non consente», non si può evocare la volontà referendaria a proposito di norme che non possono mai costituire oggetto di referendum abrogativo. Si può parlare (e qui raccolgo la sollecitazione, perché è giusto che la dialettica, il dibattito e il confronto di idee si manifestino fino in fondo) non già di volontà referendaria, ma di volontà popolare di sostituire un desueto e superato ordinamento, la cosiddetta giustizia politica, con altro e diverso ordinamento, che affidi tutto al giudice ordinario. Si può! Dico di più: si deve. Ma allora si deve a tale proposito fare riferimento alla volontà popolare così come espressa dalle iniziative di modifica della disciplina costituzionale, la quale, all'interno di questa generica volontà popolare, ha però già incontrato diversificazioni e dissensi nella misura in cui alcuni hanno ritenuto di dover interpretare tale volontà popolare nel senso di mantenere, nell'ambito dell'affidamento ai giudici ordinari del potere di giudicare i ministri, isole di guarentigie nell'interesse della ragion di Stato: un interesse che molte forze politiche, a mio avviso giustamente, non condividono.

Quindi, se di rispetto della volontà popolare si deve parlare, occorre farlo tenendo conto del confronto e del dibattito in corso nonché di questa diversificazione all'interno della quale si colloca — mi avvio alla conclusione, signor Presidente — la possibilità, e non dunque l'improbabilità, dell'intervento di un referendum sospensivo che rinvierebbe di moltissimo tempo la conclusione di tutta la vicenda.

Qual è il vero problema? È che occorre, a mio avviso, rispettare la normativa vi-

gente: *servi legum sumus* (una citazione per altro notissima). Ma quale è la legge vigente? In base alla legislazione attuale il giudice predeterminato per legge è la Corte costituzionale. Ma qual è, in realtà, il grosso rischio che pavento? È che da Parlamento in seduta comune, che è il cuore del paese in quanto rappresentanza immediata e diretta della volontà popolare, esca un messaggio che insegni al paese il modo di eludere la normativa vigente (*Applausi dei parlamentari del PCI e di democrazia proletaria*). Questo è l'insegnamento pericoloso che può uscire da quest'aula!

Noi non dobbiamo insegnare ai cittadini ad eludere la legge bensì a rispettarla, costi quel che costi, perché — lo ripeto — *servi legum sumus!* È altamente inopportuno inviare questo messaggio che, in ogni caso, è radicalmente e profondamente ingiusto (*Applausi dei parlamentari del PCI e di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Tassi, che ne ha fatto richiesta per fornire alcuni chiarimenti.

CARLO TASSI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che in Commissione ed in aula ha svolto chi vi parla è un ruolo che non gli è consono. Per vocazione e attività professionale mi trovo sempre dalla parte della difesa eppure ho riscontrato, signor Presidente, in questa attività requisitoria da pubblico ministero (che in Italia è *defensor legis* e non pubblica accusa: pare quindi possibile superare un'antinomia che diversamente sarebbe inestricabile) una sorta di assonanza, di discendenza, di conseguenza alla mia attività di difensore.

Signor Presidente, io difendo la povera gente: in casa mia sono considerato l'avvocato dei poveri. Attaccando i potenti quando questi non solo sbagliano ma delinquono, io credo di continuare, di sintetizzare, di raggiungere forse l'acme della difesa di quella povera gente che fa tanta

fatica a rimanere onesta perché, purtroppo, tante sacche di povertà non consentono, se non grazie ad una fortissima volontà, di rimanere appunto onesti.

Signor Presidente, mi scuseranno i colleghi se, a fronte di interventi quali quelli degli Andò o dei Gallo all'insegna di una fredda razionalità, sarà un po' più difficile che quello di chi insorge contro l'ingiustizia, la protervia e l'arroganza, rimanga estremamente gelido, freddo, razionale.

Qui dentro sono state dette, signor Presidente, cose che gridano vendetta al cospetto di Dio. Eppure, il limite della democrazia è proprio qui: se mettiamo ai voti l'esistenza di Dio, Dio non c'è. Ma Dio c'è lo stesso! Come mi diceva un amico, la democrazia è una questione di numeri: 51 hanno ragione e 49 hanno torto o addirittura 51 hanno ragione e 50 torto. Basta quel numero in più, bastano quei sette voti a scrutinio segreto... Però guardi, signor Presidente, abrogato il voto segreto, ancorché formalmente non ancora pubblicato, c'è stato un vicepresidente del gruppo democristiano che ha preteso di chiederlo in quest'aula.

Ed allora mi viene in mente che il tentativo del gruppo democristiano, di coloro cioè che attraverso l'abolizione del voto segreto hanno inteso stabilire una diarchia (che è un po' meno dell'oligarchia e che si avvicina molto alla dittatura), è quello di trovare sistemi per ottenere di uscire da quella stretta finale — questa, sì, «collo di bottiglia» della giustizia! — che nel prossimo dicembre potrebbe vedere già giudicati i ministri concussori.

Il giudice naturale, signor Presidente, lo è per norma della Costituzione, che voi sostenete essere nata dalla Resistenza. Io non ho alcun interesse a sapere quali siano la paternità e la maternità della Costituzione, essendo tutti noi figli di nessuno per un decreto del 1948, ma ciò non toglie che la Costituzione è il documento fondamentale del nostro ordinamento giuridico; pertanto, ad essa dobbiamo assoluto rispetto. Quindi, quando si cercano di trovare, nel tempio della democrazia e

della rappresentanza popolare, argomenti secondo i quali si può aggirare una norma della Costituzione, ebbene, signor Presidente, è «saltato» lo Stato costituzionale.

Sono queste le «mazzate» che si possono portare ad un ordinamento quando, nel tempio della legalità, della rappresentanza popolare, nel Parlamento in seduta comune si decidesse di aggirare la legge perché occorre aspettare il 15 gennaio; perché magari qualche presidente, anticipando giudizi non richiesti e non dovuti, ha detto che sarebbe difficile o impossibile fare i processi; perché qualche articolista da quattro soldi ha scritto, per l'appunto, che sarebbe arduo farli.

I processi si fanno: che poi sia possibile o difficile, lo si vedrà alla fine. Questo è un processo di unico grado e non plurigrado; è un processo definitivo; un processo che non ha poi molta importanza. L'istruttoria, infatti, pur condotta male com'è stata condotta, in maniera tale che ad un estremista come il sottoscritto è apparsa addirittura come il favoreggiamento dei ministri (sicché avrei voluto chiedere l'estensione dell'imputazione a qualcuno, ma poi ho pensato che sarebbe stato comunque assolto per incapacità di intendere e di volere e, quindi, che non era neppure il caso di fare la richiesta), ci ha fatti trovare di fronte ad una situazione che è provata, completa. Ed ha fatto bene il senatore Battello a dire, richiamando la faccenda Colombo e Dardida, che tanto comandava il primo e quindi non c'era bisogno di rivolgersi al secondo. Non dimentichiamo che, all'epoca, il ministro Vittorino Colombo era il vice di Donat-Cattin; era l'uomo più importante dell'alta Italia. Sembra quasi che si dimentichi la storia e la geografia politica; che vengono messi «bastoni tra le ruote» delle carriere politiche che, dopo anni, fanno dimenticare quale possibilità di esercizio di potere reale avessero le persone in quel momento.

Si è parlato, signor Presidente, di rispetto degli imputati. Certo: è rispetto degli imputati far rispettare loro le norme vigenti, perché una norma vale fino al

momento in cui non vale più. Ma fino al 15 gennaio noi questa norma la abbiamo. E deve rimanere, considerando che ci sarà qualcuno — ed io sarò tra i primi — che tenterà di evitare che entri in vigore quella ignobile — almeno per me — nuova legge che consente ancora il famoso salvacondotto alla Richelieu, dato a Milady e utilizzato da D'Artagnan per aver fatto uccidere Milady che era la naturale destinataria del salvacondotto stesso. In piena democrazia abbiamo importato il delitto di Stato, la ragion di Stato nel delitto, che è la cosa più ignobile che possa fare uno Stato totalitario. Immaginiamo quanto ignobile sia la stessa cosa fatta da uno Stato che si dice di diritto e si dice democratico (sedicente di diritto e sedicente democratico)!

Quelli riguardanti Di Palma e Alpi sono soltanto episodi che corroborano ciò che è stato fatto. Vorrei scusarmi con i colleghi perché ieri forse sono stato anticipato nei confronti di qualcuno; io non sono l'avvocato degli altissimi livelli, in Cassazione ci vado poche volte, sono forse più da tribunale o da pretura, ma devo dire di avere ascoltato delle difese che francamente mi sembravano più requisitorie d'accusa. Del resto, signor Presidente, è difficile sostenere una difesa quando non ci sono argomenti, così come è difficile mettere in dubbio i fatti quando questi sono evidenti, così come gli elementi che dall'esterno vengono casualmente trovati, tutti peraltro a favore della tesi di accusa di De Mico.

De Mico non è certamente un galantuomo, ma non sta a noi giudicarlo. Probabilmente il denaro liquido lo ha usato, proprio perché liquido, per oliare tutte le ruote, peraltro già oliate; dei ministri non aveva bisogno — ripeto quello che ho detto all'inizio della mia relazione — ma solo paura, perché potevano mettergli i bastoni tra le ruote.

Signor Presidente, i bastoni tra le ruote si tenta di metterli, anche se ieri il senatore Andò ha ricordato che Darida ha presieduto soltanto due volte il comitato paritetico (paritetico, onorevole Nicotra!). È vero, Darida ha presieduto questo comi-

tato soltanto due volte, ma, guarda caso, la prima volta per rinviare, la seconda per decidere (peraltro in favore del De Mico).

Ad un povero ragazzo di campagna quale sono io (i montanari sono un po' sospettosi) vien fatto di pensare che quel rinvio sia stato deciso quale avvertimento, che oggi in sintesi si dice mafioso («Attento, ragazzo mio, perché la prossima volta la rimodulazione potrebbe essere ancora rinviata o addirittura fatta in maniera diversa da quelle che sono le tue aspettative»). È proprio una cosa fuori *de hoc mundo* o invece, in questo mondo di potere, dell'avere, è cosa di tutti i giorni?

Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad uno spaccato spaventoso in termini probatori (spaventoso anche per chi, come me, già conosce lo spaccato della vita italiana), cominciato a palazzo San Macuto, di memoria storica piuttosto lontana, e proseguito a Genova: se i ministri sono corrotti o concussori, comunque, per dirla volgarmente, ladri (come diceva Guicciardini), anche i funzionari di Stato — almeno quelli che hanno avuto contatti col De Mico — dall'ultimo geometrino al provveditore ai lavori pubblici *pro tempore*, sono andati a prendere la tangente, la bustarella.

Noi abbiamo l'occasione di colpire il malcostume, e di colpirlo al vertice (perché è giusto che sia colpito nel punto più alto). La mia educazione, signor Presidente, quella che gli altri chiamano cultura (io non oso farlo perché la cultura è una cosa troppo importante), mi insegna che più in alto una persona sale più deve al prossimo e, se eletto, più deve al popolo sovrano (soprattutto se crede nella Costituzione e nella democrazia), al *demos*. E forse non sarà neanche del tutto sbagliato se dimentica un pochino la «crazia» (*Applausi dei parlamentari del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Santoro, che ne ha fatto richiesta per fornire alcuni chiarimenti.

ITALICO SANTORO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, di fatto rinuncio alla replica, dal momento che era mio dovere illustrare al Parlamento in seduta comune le conclusioni cui era giunta la Commissione e fornire gli elementi perché questo potesse valutare e giudicare.

Ritengo di avere assolto a questo mio compito e dovere con la relazione illustrata ieri e quindi potrei anche chiudere qui il mio intervento. Debbo solo una precisazione al senatore Andò, che, nella sua replica, ha ricordato l'ipotesi subordinata della mia relazione ed ha trovato piuttosto singolare che si pervenisse a delle conclusioni, lasciando poi aperta la porta al supplemento di indagine.

Vorrei ricordare al senatore Andò, che ha vissuto le vicende della Commissione, che nella mia relazione si precisava che questa decisione avrebbe dovuto essere assunta dal Parlamento e che in quel senso io mi sono espresso per sottrarre alla Commissione la possibilità di decidere il supplemento di indagine (come invece altri avrebbero voluto e tra essi — vorrei ricordarglielo — anche il senatore Andò).

Era giusto invece — come ho rilevato nella mia relazione di ieri — che fosse il Parlamento a fare il punto. Io, naturalmente, mi ero riservato di esprimere con chiarezza di fronte ad esso quali fossero le mie posizioni; e credo di averlo fatto nella giornata di ieri.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei ha già parlato, non può intervenire nuovamente!

CARLO TASSI, *Relatore di minoranza*. Le chiedo, Presidente, di potermi allontanare, nonostante la mia veste di relatore di minoranza, perché devo andare a togliere il sacco di sabbia che ho lasciato per quelli della maggioranza!

PRESIDENTE. Lo so, onorevole Tassi,

ma credo che a questo si sia già provveduto!

Onorevoli colleghi, in relazione all'interrogativo posto ieri nel suo intervento dall'onorevole Alessi, devo precisare che il deposito di nuovi atti concernenti il procedimento n. 513/X — tra i quali, in particolare, la lettera inviata dall'ingegnere Di Palma al Presidente della Camera — è stato regolarmente comunicato, in data 19 ottobre, mediante fonogramma, a tutti i difensori degli inquisiti. Si è proceduto all'avviso mediante fonogramma allo scopo di assicurare la massima tempestività delle notificazioni e di consentire quindi ai difensori di potere utilizzare per intero il termine di 5 giorni previsto dall'articolo 372 del codice di procedura penale per l'esercizio delle loro facoltà.

Il metodo di notificazione impiegato risulta conforme a quello in uso presso gli uffici giudiziari, a cominciare dalla Corte di cassazione. A prescindere da ciò, le contestazioni avanzate dalla difesa dell'onorevole Darida, in ordine alla idoneità del fonogramma a costituire notificazione valida, non potrebbero per altro essere condivise, anche per il fatto che, quando la notificazione abbia conseguito il suo fine di conoscenza (come nella specie è accaduto), vengono ad essere sanate anche eventuali irregolarità formali, che non ricorrono comunque nel caso di esame. Ogni contestazione in proposito appare pertanto destituita di qualsiasi fondamento, non essendovi stata violazione alcuna dei diritti della difesa.

Onorevoli colleghi, la Presidenza di questa Assemblea avverte in questo momento il bisogno di una breve pausa di riflessione, che consenta ai Presidenti della Camera e del Senato, consultati gli uffici dei due rami del Parlamento, di valutare i problemi relativi alla procedura da seguire per le votazioni. Non occorre infatti richiamare la vostra attenzione sulle sensibili conseguenze che tale procedura può avere sull'esito delle votazioni stesse.

Sospendo quindi la seduta fino alle 10,45.

**La seduta, sospesa alle 10,15,
è ripresa alle 11,20.**

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati, con il prescritto numero di firme, i seguenti ordini del giorno:

«Il Parlamento in seduta comune,

a conclusione della discussione sugli atti del procedimento 513/X relativi all'onorevole Franco Nicolazzi, all'onorevole Clelio Darida, al senatore Vittorino Colombo nelle loro qualità di ministri;

ritenuto che le responsabilità dei predetti ministri risultano dalle prove raccolte nel corso delle indagini compiute dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e dalla autorità giudiziaria ordinaria e che tali prove, in ogni caso, sono largamente sufficienti per la messa in stato di accusa dei predetti;

ritenuto in particolare che tali responsabilità risultano provate dalle dichiarazioni e denunce dell'architetto Bruno De Mico il quale ha mantenuto ferme le sue accuse contro i predetti ministri, accuse peraltro sostenute dalle risultanze del *computer* dell'impresa CODEMI, e rese credibili anche dal fatto che il De Mico ha dimostrato di coprire col silenzio altri politici e comunque alte cariche amministrative (vedasi la relazione di minoranza del deputato Carlo Tassi);

ritenuto inoltre che le responsabilità dei singoli ministri imputati sono in particolare evidenziate:

a) per quanto riguarda il ministro Vittorino Colombo, dalle stesse difese del suo segretario Mazzani, che confermano e concludono il ricevimento di denaro del De Mico anche se, per esigenze difensive, abilmente indicate come versate per altri titoli, comunque illeciti; tali dichiarazioni del Mazzani per quanto riguarda il titolo dei versamenti sono peraltro contrastate dai dati dell'elaboratore del *computer* del De Mico le cui registrazioni risalgono ad epoca non sospetta;

b) per quanto riguarda il ministro Clelio Darida, dalle costanti accuse del De

Mico, alle quali si aggiungono le frequenti contraddizioni del ministro stesso soprattutto in relazione ai permessi d'ingresso al Ministero di grazia e giustizia e alle negazioni degli incontri con De Mico che sono invece risultati effettivamente concessi ed avvenuti;

inoltre la presidenza effettiva del comitato interministeriale per la premodulazione di finanziamenti è avvenuta da parte del ministro Darida soltanto due volte ed in entrambe sono state effettuate rimodulazioni delle spese per carceri del tutto favorevoli allo sviluppo dei lavori appaltati all'impresa del De Mico;

c) per quanto riguarda il ministro Nicolazzi, oltre che dalla più volte richiamata costanza delle accuse nei suoi confronti del De Mico da ultimo, dalla prova della materialità del fatto a lui addebitato, e cioè la consegna di denaro da parte del De Mico nella misura di lire due miliardi complessivamente, divisi in quattro erogazioni, attraverso il memoriale del direttore generale Di Palma, depositato presso la Presidenza della Camera nei giorni precedenti il dibattito parlamentare;

ritenuto che, pertanto, non esistono ragioni per procedere a nuove indagini e che quindi debba farsi luogo al giudizio della Corte costituzionale integrata, che ha comunque ampi poteri istruttori;

delibera

la messa in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale di:

1) Franco Nicolazzi, per il delitto di concussione pluriaggravata e continuata ex articoli 81, 317, 61, nn. 1 e 7, 110 e 112, n. 2, del codice penale, per avere, negli anni in cui era ministro dei lavori pubblici e, in particolare, tra il 1984 e il 1987 costretto e, comunque, indotto De Mico Bruno a mettergli e a tenergli a disposizione l'aeromobile nelle di lui disponibilità, abusando delle sue qualità e funzione di ministro, con danno di particolare rilevanza e per motivi abietti, con il concorso di più persone dirigendone l'attività. In

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1988

Roma e Milano, sino a tutta la primavera del 1987;

2) nonché per il delitto di concussione pluriaggravata *ex* articoli 317 e 61, nn. 1 e 7 e 110 del codice penale, per avere, altresì, sempre abusando della sua qualità e della sua funzione di ministro, costretto De Mico Bruno a versare la somma di lire 2 miliardi (a mezzo di quattro pagamenti di lire 500 milioni cadauno) in Roma nell'autunno del 1986, con l'aggravante di avere agito per motivi abietti e di avere arrecato grave danno patrimoniale sia al De Mico sia allo Stato italiano. In Roma nell'autunno 1986;

3) Clelio Darida, per il delitto di concussione pluriaggravata *ex* articoli 317 e 61, nn. 1 e 7 110 del codice penale, per avere, abusando della sua qualità di ministro di grazia e giustizia e delle relative funzioni e, in particolare, di quella di presidente del comitato paritetico giustizia e lavori pubblici, costretto e, comunque, indotto De Mico Bruno a promettere la somma di lire 1 miliardo e, comunque, a versare la somma di lire 175 milioni, in Roma nel 1983, con le aggravanti di avere agito per motivi abietti e di avere arrecato grave danno patrimoniale a Bruno De Mico e allo Stato italiano. In Roma, dal 1983;

4) Vittorino Colombo, per il delitto di concussione pluriaggravata *ex* articoli 317 e 61, nn. 1 e 7 e 110 del codice penale, per avere, abusando della sua qualità di ministro delle poste e telecomunicazioni, costretto e comunque indotto De Mico Bruno a promettere la somma di lire 1 miliardo e, comunque, a versare la somma di lire 245 milioni. In Roma dal 1979 al 1980.

«Pazzaglia, Mazzone, Franchi, Maceratini, Rallo, Parlato, Matteoli, Poli Bortone, Lo Porto, Manna, Tassi, Massano, Macaluso, Rauti, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Valensise, Baghino, Caradonna, Tatarella, Mitolo, Fini, Servello, Mennitti, Nania, Pellegatta, Berselli, Parigi, Trantino, Sospiri, Del

Donno, Rubinacci, Alpini, Guarra, Martinat, Filetti, La Russa, Franco, Florino, Mantica, Pozzo, Biagioni, Visibelli, Specchia, Moltisanti, Misserville, Pontone, Gradari, Signorelli, Pisanò, Rastrelli».

«Il Parlamento in seduta comune,

sentita la relazione della Commissione nel procedimento n. 513/X e le conclusioni ivi formulate per l'archiviazione del procedimento a carico del senatore Vittorino Colombo;

ritenuto:

che i fatti addebitati non appaiono manifestamente infondati;

che, tuttavia, le prove documentali e testimoniali acquisite non risultano, allo stato, sufficienti a ricollegare i fatti alle funzioni ministeriali;

che ulteriori indagini appaiono, quindi, necessarie,

delibera

di rinviare il procedimento alla Commissione per un supplemento di indagini pre-fissando alla medesima il termine del 31 dicembre 1988.

«Battello, Trabacchi, Tossi Brutti, Macis, Pacetti, Bicchichio Schelotto, Cisbani, Vetere, Bargone, Pedrazzi Cipolla, Maffioletti, Giustinelli, Scardaoni, Pecchioli, Greco, Lops, Petrarà, Consoli, Margheriti, Ferraguti, Tornati, Veltroni, Alborghetti, Mannino Antonino, Boselli, Angeloni, Brescia, Palmieri, Fachin Schiavi, Quercioli, Bianchi Beretta, Mangiapane, Benevelli, Libertini, Andreini, Nespolo, Pinna, Stefanini, Cherchi, Montessoro, Polidori, Bar-